

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Giuseppe Leonardo Carriero..... membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina..... membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario per le controversie in
cui sia parte un cliente consumatore
- Avv. Roberto Manzione..... membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12.07.2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Titolare di diversi finanziamenti fin dal 2004, la ricorrente chiedeva all'intermediario mutuante, con diverse lettere inoltrate nel periodo giugno/novembre 2010, la rideterminazione del proprio debito complessivo, con pagamento di un'unica rata mensile da determinarsi in un importo coerente con le mutate sue capacità finanziarie, pari a 400/500 euro mensili.

Assistita da una associazione di consumatori, reiterava, in assenza di riscontro, tale richiesta con note di dicembre 2010 – febbraio 2011, contestando l'avvenuta nel frattempo segnalazione del suo credito a sofferenza in Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e presso Banche dati nonché la decadenza dal beneficio del termine in assenza di previa



comunicazione. Chiedeva perciò anche l'immediata cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi e dalle altre Banche dati nonché l'esatta quantificazione del debito.

L'intermediario riscontrava la richiesta nel marzo 2011, precisando di aver corrisposto per le vie brevi con la ricorrente e di aver provveduto alle segnalazioni a motivo del suo perdurante inadempimento. Assicurava di aver regolarmente provveduto alle dovute preve segnalazioni, rispettivamente con nota del 3 dicembre 2010 per ciò che attiene alla iscrizione e con raccomandate rimaste inesitate quanto alla decadenza dal beneficio del termine e alla costituzione in mora. Si dichiarava disponibile a valutare soluzioni transattive del debito residuo che quantificava in 46.212,38 euro e alle cancellazioni, conseguenti peraltro alla estinzione del debito. Seguivano un'ulteriore nota della ricorrente di contestazione del ricevimento della segnalazione e della quantificazione delle rate scadute nonché dell'addebito di una doppia penale sugli inadempimenti - a suo avviso qualificabile come arricchimento indebito - e un riscontro dell'intermediario che si dichiarava disponibile ad accettare il piano di rientro proposto, con pagamenti di rate mensili di 500 euro.

Col ricorso del 14 aprile 2011, riepilogati i fatti come sopra sinteticamente illustrati, la ricorrente chiede: 1) la cancellazione immediata del proprio nominativo dalla Centrale dei Rischi e dalle altre banche dati in cui risulta iscritta; 2) lo storno delle somme contestate dagli importi ancora dovuti; 3) il risarcimento del danno conseguente alla asserita illegittima iscrizione con somma equitativamente determinata dal Collegio.

Costitutosi, il resistente eccepisce la correttezza dei propri comportamenti; la legittimità delle iscrizioni in quanto precedute dall'inoltro del prescritto preavviso; la sua dichiarata disponibilità ad aderire alla richiesta di rientro come proposta dalla ricorrente. Chiede perciò di respingere il ricorso perché infondato.

DIRITTO

Dalla documentazione prodotta si rileva che – diversamente da quanto affermato dal resistente nelle controdeduzioni – non risulta provato l'effettivo inoltro alla ricorrente a mezzo di raccomandata del preavviso di segnalazione alla Centrale dei Rischi della banca d'Italia né di quello di segnalazione ad altre banche dati di carattere privato. A fronte della dichiarata (dalla ricorrente) sospensione dei pagamenti fin dal luglio 2010, tale circostanza non si presenta tuttavia produttiva di effetti sul piano risarcitorio né su quello della

conseguente cancellazione atteso che, sulla scorta dei consolidati orientamenti di questo Collegio, la dimostrata abitudine nell'inadempimento o, comunque, nei ritardi dei pagamenti induce ad escludere che il preavviso di segnalazione di cui viene adottata la mancata ricezione avrebbe potuto orientare diversamente il comportamento della ricorrente, quale nei fatti concretamente tenuto (cfr. decisioni nn. 47, 352 e 880/2011). A ciò aggiungasi che la segnalazione a sofferenza è avvenuta a distanza di diversi mesi dalla scadenza dell'impegno e perciò il danno di cui ci si lamenta e del cui risarcimento si tratta (quello cioè che sarebbe stato possibile evitare se dell'informazione il ricorrente avesse goduto) non può ritenersi conseguire al difetto di comunicazione che, in virtù dell'intervallo temporale riconosciuto al cliente per l'adempimento, è da ritenere avere ampiamente rimosso dalla serie eziologia del danno lamentato l'essenzialità della comunicazione inerente l'imminenza della registrazione dei dati in Centrale Rischi (nel senso indicato, cfr. decisione n. 772/2010).

Quanto alla contestazione dell'esattezza degli importi di 9.278,71 euro e di 10.623,57 euro motivata con la generica asserzione che la debitrice aveva "onorato i propri debiti fino ai primi mesi dell'anno 2010", mette conto osservare che – dalla documentazione in atti – emerge che dette somme si riferiscono non solo alle rate impagate ma a tutte le mensilità maturate dalla data di accensione del debito fino alla forzata sua chiusura.

Resta da dire della contestazione afferente l'asserita illegittima duplicazione dell'addebito delle "penali". Dall'esame della documentazione si rileva come il resistente abbia effettivamente applicato due penalità, riferite sia alla rate scadute e impagate sia al capitale residuo, in ragione della decadenza dal beneficio del termine. In entrambi i casi la penalità ammonta all'8 per cento dell'importo dovuto a diverso titolo. A tale proposito si osserva che la penale è stata espressamente prevista nelle condizioni contrattuali dei due prestiti personali (nn. -19 e -17) e della linea di fido (-11) e che la loro commisurazione appare rispettosa di quanto previsto nelle clausole contrattuali (cfr. artt. 26 e 27 relativi, rispettivamente, al ritardo nei pagamenti e alla decadenza dal beneficio del termine). Si soggiunge che, sempre dalla documentazione in atti, che in qualche caso le penalizzazioni sulle rate sono state oggetto di abbuono da parte dell'intermediario.

Ciò posto, è il caso di osservare che tali clausole, ancorché correttamente applicate, appaiono comunque di non facile e immediata comprensione. In questo senso si richiama l'attenzione dell'intermediario sull'opportunità di rivederle per conferire loro una maggiore chiarezza utile a rendere maggiormente consapevole il processo di formazione della volontà dell'oblatore.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all'intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI